

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 14 del 08/02/2012 - rif. Fascicolo n. 2855/2011**

Deliberazione n. 14 del 08/02/2012 - rif. Fascicolo n. 2855/2011 d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

Al fine di ricorrere allo strumento convenzionale "diretto" tra Amministrazioni aggiudicatrici, previsto dall'art. 15, comma 1, L. n. 241/90 ("le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"), è necessaria la sussistenza di precise condizioni, tra cui il fatto "che le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della collettività e gratuitamente" (cfr. Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893)" e che i movimenti finanziari tra i soggetti si configurino "solo come ristoro delle spese sostenute" (cfr. Determinazione AVCP n. 7/2010; Deliberazione AVCP n. 50/2010 e TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 417 e 418. Sulla questione si veda, altresì, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010 avente ad oggetto la "cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico) ed in particolare gli accordi ex art.15 della legge n. 241 del 1990").

Deliberazione n. 14 del 08/02/2012 - rif. Fascicolo n. 2855/2011 d.lgs 163/06 Articoli 28, 4 - Codici 28.4, 4.1

Il legislatore regionale deve improntare la propria condotta al rispetto dei principi fondamentali della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa, sono sempre tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative alle materie di competenza dello Stato, tra le quali rientra la tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, co. 2, lettera e), della Costituzione (cfr. art. 4, co. 1, D.Lgs. 163/06). A seguito della riforma della seconda parte della Costituzione (L. Cost. 3/2011) è stato cristallizzato il principio per cui le Regioni devono sempre esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (cfr. art. 117, co. 1, Cost.). I suddetti vincoli richiedono che l'outsourcing dei servizi sia fatto nel pieno rispetto dei principi della concorrenza, della parità di trattamento e della trasparenza, in altri termini richiedono che la scelta del miglior contraente sia effettuata sulla base di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica (cfr. Deliberazione AVCP n. 56 del 6 ottobre 2010).